

concesso che fosse stato necessario — la certificazione attestante il suo stato di disabilità; non solo, ma il ricorrente — alla cui consorte, recatasi presso l'ufficio scolastico di Bergamo per chiarimenti, fu spiegato che sarebbe bastato un certificato dell'ufficio di collocamento attestante l'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili anche di un breve periodo di un anno pregresso (*sic.*) perché la certificazione del coniuge potesse essere ritenuta valida —, aveva provveduto a « regolarizzare » la sua documentazione integrandola con il certificato del collocamento (allegato al reclamo del 7 dicembre 2000) gradito all'amministrazione; che però, tetragona, non l'ha proprio preso in considerazione, evidentemente ritenendo, a torto, che ne sarebbe derivata — per la tardività della presentazione — la violazione della *par condicio* dei concorrenti; che la consolidata giurisprudenza ritiene invece « ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti presentati nei pubblici concorsi ove i medesimi già contengano tutti gli elementi necessari giacché, in tal caso, dalla regolarizzazione non viene vulnerata la *par condicio* dei concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale » (Consiglio di Stato Sez. VI, 14 febbraio 1996 n. 212), Consiglio di Stato Sez. V, 1° marzo 1993 n. 304);

l'amministrazione — la quale evidentemente ignorava l'esistenza della legge n. 68 del 1999 che ha abrogato la legge n. 482 del 1968 a cui era rimasta sorprendentemente abbarbicata —, non ha voluto sentire ragioni; e così all'incolpevole ricorrente, oltre al danno della salute, è toccata pure la beffa della ripetuta e più costosa procedura per il riconoscimento di un suo sacrosanto diritto;

non si riesce a comprendere perché la certificazione attestante lo stato di disabilità del ricorrente non debba essere ritenuta valida per l'inserimento nella gra-

duatoria dei riservisti mentre è stata poi ritenuta valida — a seguito di reclamo — ai fini della precedenza nella scelta della sede; ma tutto è tragicamente incomprensibile: se per lo Stato non ha nemmeno più rilevanza alcuna lo stato di disoccupazione al momento della assunzione del disabile (articolo 16 comma 2 citato della legge n. 68 del 1999), è semplicemente assurdo pretendere l'iscrizione nell'apposito elenco « del collocamento »;

allo stato, la decisione sul ricorso non risulta ancora pubblicata, con conseguente rischio che, all'inizio del nuovo anno scolastico, la posizione del ricorrente rimarrà cristallizzata allo *status quo* e difficilmente — a nomine già fatte — potrà essere sbloccata —:

fermo restando l'intrusione della magistratura amministrativa con riferimento al caso citato, se, attraverso opportuni provvedimenti, eventualmente di carattere normativo, intenda meglio chiarire la funzione della « iscrizione presso l'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti » (prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999) ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti *ex* articolo 3 della legge da ultimo citata.

(4-00301)

* * *

ITALIANI NEL MONDO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

la nascita del Ministero per gli Italiani all'estero fa finalmente giustizia del pluridecennale disinteresse dei governi italiani nei confronti di milioni di connazio-

nali che, pur residenti in tutti i continenti, hanno sempre voluto mantenere un forte legame con la madre-Patria;

il Governo appena varato intende dunque esprimere un tangibile segno di riconoscimento e di ringraziamento per tutti gli Italiani che — come spesso è stato ripetuto — sono stati straordinari ambasciatori dell'Italia nel mondo intero;

è tuttavia necessario che il Governo individui politiche concrete per rinsaldare i legami fra il nostro Paese ed i nostri connazionali sparsi nel mondo, nella consapevolezza che la stessa politica estera potrà trarne giovamento, atteso che molti Italiani ricoprono importanti cariche di Stato nei paesi ove risiedono;

è altresì necessario che il Governo destini risorse dignitose e sufficienti per l'attuazione delle politiche in favore degli Italiani all'estero —:

quali siano le politiche che il Governo intende attivare in favore degli Italiani all'estero;

se non si ritenga che i legami del nostro Governo con gli Italiani all'estero facilitino e privilegino la posizione del nostro Paese in tema di politica estera, segnatamente in alcune aree del mondo quali l'America Latina, l'America del Nord, l'Australia e se dunque non si ritenga che alcune delle politiche vadano studiate e concertate in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;

quali siano le risorse umane, strumentali e finanziarie che il Governo intende mettere a disposizione per consentire l'effettivo esercizio delle politiche in favore degli Italiani all'estero.

(3-00096)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 e/o altre normative di legge prendono in considerazione, normandolo, il problema dei ricoveri urgenti in luoghi di cura svizzeri per malattia del lavoratore italiano frontaliero in Svizzera;

conseguentemente, in caso di ricovero urgente per malattia in ospedale o casa di cura svizzera, viene dall'Istituto di cura richiesto il pagamento al cittadino italiano a mezzo fattura che il lavoratore dovrebbe poi presentare per il rimborso al consolato di competenza;

di quanto documentato come spesa, il 50 per cento dovrebbe essergli versato immediatamente dal consolato e l'ulteriore 50 per cento in un secondo tempo, esperiti i doverosi controlli e iter burocratici di rito. Si ritiene che l'intera somma venga poi richiesta dal Ministero all'Asl di competenza;

risulta, su segnalazione delle Associazioni di categoria dei lavoratori italiani frontalieri, che il consolato italiano di Lugano (unico consolato « sopravvissuto » nel Canton Ticino dopo l'improvvisa chiusura di quello di Locarno) avrebbe dichiarato di non conoscere tale procedura e quindi di non procedere all'indennizzo richiesto —:

quale sia l'esatta normativa esistente in caso di ricovero urgente in Svizzera per malattia di un lavoratore transfrontaliero;

se siano state date disposizioni chiare alle nostre autorità consolari, competenti per territorio, sulle prassi da adottarsi nei casi segnalati.

(4-00298)